

goduti dai predetti dipendenti e quelli del grado nel quale verranno inquadrati, debba essere mantenuta quale assegno "ad personam", da riassorbire con i successivi aumenti di stipendio fino al massimo del 50% dell'assegno stesso qualora la differenza sia elevata;

d) di riesaminare, in ordine ai criteri in cui alla precedente lettera c), gli inquadramenti già effettuati dalla precedente amministrazione dei dipendenti del soppresso Centro Studi e della Direzione dei Servizi Immobiliari, nel senso che anche per costoro, l'eventuale assegno ad personam possa essere riassorbito, con i successivi aumenti di stipendio, nella misura del 50% anziché per intero;

e) di fare quanto altro esso Direttore Generale crederà utile ed opportuno per il pieno effetto della presente deliberazione, determinando anche la data di decorrenza dei provvedimenti suddetti.

Roma, 28 maggio 1944 XXII

Il Commissario

